



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato 1 alla Delib.G.R. n. 41/45 del 8.8.2018

**AIUTI IN CONTO INTERESSI ALLE PMI PER PRESTITI AD AMMORTAMENTO QUINQUENNALE PER LE
ESIGENZE DI ESERCIZIO**

Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, art. 5, comma 2, lettera b)

DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente disciplinare si intende per:

- a. "Imprese agricole": microimprese, piccole e medie imprese (PMI) come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE¹, condotte da imprenditori agricoli così come definiti dall'art. 2135 del codice civile, attive nel settore della produzione agricola primaria aventi sede operativa in Sardegna;
- b. "Zone delimitate": territorio colpito dall'evento e incluso nel decreto ministeriale di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso emesso a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102².
- c. "Impresa in difficoltà": un'impresa è considerata in difficoltà quando sussiste almeno una delle circostanze previste dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà³;
- d. "Banche": le Banche aderenti all'Accordo tra la Regione autonoma della Sardegna e la Commissione regionale ABI Sardegna;
- a. "Confidi": i soggetti che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi così come definiti dall'art. 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269⁴;

Art. 2 Obiettivi e tipologia di intervento

L'intervento concorre alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole, iscritte nel registro

¹ Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20 maggio 2003, pag. 36).

² Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38" (Gazz. Uff. 23 aprile 2004, n. 95).

³ Comunicazione della Commissione europea recante "Orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà" (GU C 249 del 31 luglio 2014).

⁴ Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

delle imprese e nell'anagrafe delle imprese agricole, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che in conseguenza degli eventi dannosi occorsi in Sardegna nel corso del 2017 abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile.

L'intervento integra, pertanto, le misure compensative già attivate e quelle in corso di attivazione a favore delle imprese agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi in Sardegna nel periodo dal 14 al 21 gennaio 2017, dalle gelate verificatesi dal 18 al 23 aprile 2017 e dalla siccità della primavera-estate 2017.

Le risorse finanziarie destinate al presente intervento sono finalizzate alla concessione di aiuti in conto interessi alle PMI, condotte da imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., attive nel settore della produzione agricola primaria aventi sede operativa in Sardegna, per prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso:

- 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone montane o in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici;
- 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone.

Nell'ammontare del prestito possono essere comprese le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio, di miglioramento e di credito ordinario inerenti all'impresa agricola in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento.

Il concorso sugli interessi è concesso nell'ambito del regime comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e registrato al numero SA.49425 (2017/XA).

Art. 3 Soggetti destinatari

Sono destinatarie dell'intervento le PMI, condotte da imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., attive nel settore della produzione agricola primaria aventi sede operativa in Sardegna che:

- ricadano in una delle zone delimitate ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con decreto Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per gli eventi dannosi occorsi in Sardegna nel corso del 2017:
 1. DM n. 27056 del 23 ottobre 2017 - avversità atmosferiche verificatesi nei territori delle Regione Sardegna dal 14 gennaio 2017 al 21 gennaio 2017 (eccesso di neve e tromba d'aria);



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. DM n. 27055 del 23 ottobre 2017 - avversità atmosferiche verificatesi nei territori delle Regione Sardegna dal 18 aprile 2017 al 24 aprile 2017 (gelate);
 3. DM n. 27734 del 27 ottobre 2017 - avversità atmosferiche verificatesi nei territori delle Regione Sardegna dal 20 marzo 2017 al 30 giugno 2017 (siccità, limitatamente alle produzioni foraggere);
 4. DM n. 4914 del 13 febbraio 2018 - avversità atmosferiche verificatesi nei territori delle Regione Sardegna dal 21 marzo 2017 al 21 settembre 2017 (siccità, produzioni agricole con l'esclusione delle foraggere);
- abbiano subito a causa di uno degli eventi danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile;
 - abbiano presentato apposita domanda di accesso alle provvidenze previste dal decreto legislativo n. 102/2004 al Servizio territoriale di ARGEA Sardegna competente per territorio entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del DM di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
 - siano iscritte nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
 - siano iscritte all'Anagrafe delle imprese agricole.

Gli imprenditori agricoli devono essere iscritti alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (IAP).

Beneficiano dell'intervento anche le società agricole di cui all'art. 2 del decreto legislativo 26 marzo 2004, n. 99, che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e che nella ragione sociale o denominazione sociale contengono l'indicazione di società agricola e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di CD o IAP. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
- b) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative sia iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di CD o IAP.

I beneficiari, quando previsto dal quadro normativo vigente, devono inoltre risultare in regola con la posizione contributiva nei confronti dell'INPS.

Non possono in alcun caso beneficiare dell'intervento le imprese in difficoltà, salvo che l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa dei danni causati dagli eventi sopra richiamati.

Il concorso sugli interessi e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative relative ai danni indennizzati, sono limitati all'80 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata al 90 % nelle zone soggette a vincoli naturali.

Art. 4 Spese ammissibili al prestito e limiti dell'aiuto regionale

Sono ammissibili all'agevolazione le operazioni di credito contratti dalle imprese agricole per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo.

L'importo massimo del prestito per cui può essere riconosciuta l'agevolazione è determinato sulla base dell'orientamento tecnico-economico dell'azienda, che dovrà trovare corrispondenza con la situazione del proprio fascicolo aziendale, mediante un calcolo di tipo sintetico che tiene conto dell'unità di superficie per coltura e del numero dei capi allevati secondo i parametri riportati nell'allegato al presente disciplinare. L'operazione di credito che può beneficiare dell'aiuto non può essere inferiore a 5.000 euro.

Nel caso di imprese che nel corso del 2017 o del 2018 sono risultate destinatarie di provvedimento di concessione per gli aiuti in conto interessi per operazioni di credito a breve termine di durata fino a 12 mesi di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 63/16 del 25 novembre 2016, al fine di ovviare alla sovrapposizione di interventi pubblici analoghi e all'eccesso di credito, per la determinazione dell'importo del prestito si dovrà tenere conto solamente di un anno.

Nell'ammontare del prestito possono essere comprese le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio, di miglioramento e di credito ordinario inerenti all'impresa agricola in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento.

I prestiti, della durata quinquennale e con piano di rimborso (ammortamento) articolato in cinque annualità o in dieci semestralità costanti posticipate, sono erogati al seguente tasso:

- 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone montane o in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici;
- 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone.

Per la mitigazione del rischio, i prestiti potranno essere assistiti dalla garanzia rilasciata dai Confidi che gestiscono fondi rischi beneficiari di risorse finanziarie regionali e svolgano attività di garanzia a favore delle PMI, condotte da imprenditori agricoli così come definiti dall'art. 2135 del codice civile. Analoga garanzia può essere rilasciata dalla Società Finanziaria Regione Sardegna S.p.A. (SFIRS S.p.A.) a valere sul fondo regionale di garanzia per le PMI operanti in Sardegna di cui alla legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 4.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L'aiuto regionale sarà liquidato:

- per le operazioni con scadenza annuale in un'unica soluzione al momento della scadenza della prima rata posticipata di ammortamento;
- per le operazioni con scadenza semestrale in due soluzioni alla scadenza della prima semestralità e alla scadenza della seconda semestralità attualizzando le rimanenti rate.

L'aiuto regionale sugli interessi sarà erogato direttamente ai beneficiari alla scadenza della prima annualità o della seconda semestralità mediante attualizzazione, a tale data, delle successive rate (quattro per le annualità o otto per le semestralità).

In proposito si precisa che il tasso di attualizzazione è pari al tasso di riferimento vigente alla data di perfezionamento del finanziamento, al netto della commissione onnicomprensiva da riconoscersi alla Banca per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio e determinata annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

La rata annuale o semestrale di concorso pubblico negli interessi sarà calcolata sulla base del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi in vigore al momento dell'erogazione del prestito.

L'entrata in ammortamento dei prestiti, ai fini della concessione del concorso regionale, decorrerà dal 1° giorno del mese successivo alla data della loro erogazione. Pertanto la prima rata del concorso pubblico andrà a scadere il primo giorno dell'annualità o semestre successivo all'entrata in ammortamento.

Art. 5 Domanda di aiuto e adempimenti delle imprese

Ai fini della concessione degli aiuti di cui al presente disciplinare si ritengono valide le domande di accesso alle provvidenze previste dal decreto legislativo n. 102/2004 già presentate o da presentare, entro i termini previsti, dalle imprese agricole ricadenti nelle zone delimitate presso i Servizi territoriali di ARGEA Sardegna competenti per territorio a seguito degli avvisi adottati in attuazione dei sui seguenti provvedimenti di declaratoria:

1. DM n. 27056 del 23 ottobre 2017 - avversità atmosferiche verificatesi nei territori delle Regione Sardegna dal 14 gennaio 2017 al 21 gennaio 2017 (eccesso di neve e tromba d'aria);
2. DM n. 27055 del 23 ottobre 2017 - avversità atmosferiche verificatesi nei territori delle Regione Sardegna dal 18 aprile 2017 al 24 aprile 2017 (gelate);
3. DM n. 27734 del 27 ottobre 2017 - avversità atmosferiche verificatesi nei territori delle Regione Sardegna dal 20 marzo 2017 al 30 giugno 2017 (siccità, limitatamente alle produzioni foraggere);
4. DM n. 4914 del 13 febbraio 2018 - avversità atmosferiche verificatesi nei territori delle Regione Sardegna dal 21 marzo 2017 al 21 settembre 2017 (siccità, produzioni agricole con l'esclusione



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

delle foraggere);

Tali domande dovranno essere opportunamente integrate, a cura delle imprese agricole che intendono accedere agli aiuti per i prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, con gli elementi informativi necessari, conformemente alla modulistica che sarà a tal fine predisposta e allegata all'apposito Avviso emanato da ARGEA Sardegna.

La domanda, contenente le necessarie dichiarazioni sulla sussistenza dei requisiti richiesti, dovrà essere trasmessa – a corredo della domanda di finanziamento - anche alla banca convenzionata prescelta. Le imprese dovranno indicare un'unica banca convenzionata, pena la non ammissibilità della stessa. ARGEA Sardegna trasmette alla banca prescelta il provvedimento di ammissibilità all'aiuto e gli ulteriori atti relativi alla pratica.

Un'impresa agricola può essere destinataria di un solo prestito, pertanto anche nei casi in cui siano state presentate più domande di accesso alle provvidenze del 102/2004, si terrà conto solamente di una di esse.

Art. 6 Soggetto responsabile dell'attuazione

Responsabile dell'attuazione del programma è, a norma dell'art. 22 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna), l'Agenzia ARGEA Sardegna.

ARGEA Sardegna provvederà all'emanazione di apposito Avviso pubblico, invitando le imprese agricole a manifestare l'interesse ad accedere agli aiuti per i prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo e, laddove necessario, ad integrare le domande di accesso alle provvidenze previste dal decreto legislativo n. 102/2004 già presentate con gli elementi informativi necessari, predisponendo a tal fine apposita modulistica.

ARGEA Sardegna provvede all'istruttoria delle domande di contributo secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Su tutte le domande di contributo presentate, ARGEA Sardegna effettuerà un controllo amministrativo teso a verificare la correttezza e la completezza documentale, il possesso requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 3 del presente Disciplinare e a determinare l'importo massimo del prestito per cui può essere riconosciuta l'agevolazione di cui all'art. 4.

Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di Aiuto, ARGEA Sardegna adotta il provvedimento di ammissibilità all'aiuto, con l'indicazione dell'importo massimo del prestito per cui può essere riconosciuta l'agevolazione, e lo trasmette all'impresa e all'Istituto di credito convenzionato



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

prescelto e indicato in domanda.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di delibera di concessione del credito di cui all'art. 7 da parte dell'Istituto di credito convenzionato prescelto, ARGEA Sardegna adotta il provvedimento di concessione e lo comunica all'impresa e all'Istituto di credito stesso.

Quando la comunicazione di delibera di concessione del credito è trasmessa entro i termini previsti dall'art. 7, ARGEA Sardegna adotta il provvedimento di concessione secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Se i termini previsti dall'art. 7 non sono rispettati in quanto l'impresa non ha presentato domanda di finanziamento alla banca convenzionata nei termini previsti, ARGEA Sardegna non tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande e adotta il provvedimento di concessione solo dopo il ricevimento della comunicazione di delibera di concessione del credito.

Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione degli aiuti è disposta secondo il predetto ordine cronologico.

Alla concessione e alla liquidazione degli aiuti ARGEA Sardegna potrà provvedere anche mediante l'adozione di uno o più provvedimenti cumulativi.

L'aiuto regionale sugli interessi sarà erogato direttamente ai beneficiari alla scadenza della prima annualità o della seconda semestralità mediante attualizzazione, a tale data, delle successive rate (quattro per le annualità o otto per le semestralità).

Inoltre, ARGEA Sardegna effettua un controllo a campione che dovrà interessare almeno il 10% delle domande di aiuto pervenute, volto a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e il rispetto dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 3 del presente Disciplinare. Qualora l'Ufficio istruttore accerti false dichiarazioni, rese per negligenza grave ovvero nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà alla revoca del contributo, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Art. 7 Ruolo della Banca convenzionata e stipula del contratto

Le operazioni di credito ammissibili all'agevolazione sono i prestiti, della durata quinquennale erogati al tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi e con piano di rimborso (ammortamento) articolato in cinque annualità o in dieci semestralità costanti posticipate, contratti dalle imprese agricole per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo.

La Banca convenzionata, tenuto conto del provvedimento di ammissibilità all'aiuto emesso da ARGEA Sardegna, effettua a proprio insindacabile giudizio e nel rispetto della normativa vigente in materia l'istruttoria e la valutazione del merito creditizio dell'impresa, definendo, in caso di esito



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

positivo, l'importo massimo del credito che può essere accordato all'impresa stessa.

Nell'ammontare del prestito possono essere comprese le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio, di miglioramento e di credito ordinario in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola.

La Banca convenzionata, nel caso in cui abbia ricevuto la domanda di finanziamento dall'impresa contestualmente alla domanda di agevolazione di cui all'art. 5, conclude il processo di istruttoria e adotta la delibera di concessione del credito entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento di ammissibilità all'aiuto emesso da ARGEA Sardegna di cui all'art. 6, dandone comunicazione all'impresa e ad ARGEA Sardegna stessa con pec.

A seguito della delibera di concessione del credito, ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione, la Banca convenzionata comunica ad ARGEA Sardegna: l'importo del credito accordato all'impresa e il tasso di riferimento vigente al momento della delibera di finanziamento.

Successivamente all'emissione da parte di ARGEA Sardegna del provvedimento di concessione, la Banca convenzionata provvede al perfezionamento del contratto di prestito.

La stipula del contratto di prestito dev'essere successiva alla pubblicazione dell'apposito Avviso pubblico da parte dell'Agenzia ARGEA Sardegna.

Ai fini della liquidazione dell'aiuto la Banca convenzionata comunica con pec all'Agenzia ARGEA Sardegna, per ogni singola impresa agricola per la quale è stato perfezionato il contratto di prestito, l'importo del credito accordato all'impresa e il relativo tasso di riferimento applicato. Tale comunicazione potrà riguardare anche più imprese agricole.



Allegato

Valori per la determinazione dell'importo massimo del prestito per azienda

Colture	UM	euro
Frumento tenero	Ha	363
Frumento duro	Ha	449
Segale	Ha	212
Orzo	Ha	290
Avena	Ha	293
Mais	Ha	928
Riso	Ha	1.241
Altri cereali da granella (sorgo, miglio, panico, farro, ecc.)	Ha	892
Legumi secchi (fava, favette, cece, fagiolo, lenticchia, ecc.)	Ha	649
Piselli, fave, favette e lupini dolci	Ha	548
Legumi diversi da piselli, fave, favette e lupini dolci	Ha	751
Patate (comprese le patate primaticce e da semina)	Ha	5.950
Barbabetola da zucchero (escluse le sementi)	Ha	1.980
Sarchiate da foraggio (bietola da foraggio, ecc.)	Ha	1.164
Tabacco	Ha	4.878
Luppolo	Ha	9.520
Colza e ravizzone	Ha	307
Girasole	Ha	265
Soia	Ha	544
Semi di lino (per olio di lino)	Ha	1.384
Altre oleaginose erbacee	Ha	2.237
Lino	Ha	795
Canapa	Ha	514
Altre colture tessili	Ha	795
Piante aromatiche, medicinali e spezie	Ha	14.000
Altre piante industriali	Ha	840
Ortaggi freschi in pieno campo	Ha	5.151
Ortaggi freschi in orto industriale	Ha	7.171
Ortaggi freschi in serra	Ha	20.763
Fiori e piante ornamentali in piena campo	Ha	19.600
Fiori e piante ornamentali in serra	Ha	105.910
Prati avvicendati (medica, sulla, trifoglio, lupinella, ecc.)	Ha	305
Erbaio di mais da foraggio	Ha	714
Erbaio di leguminose da foraggio	Ha	378
Erbai di altri cereali da foraggio diversi da mais da foraggio	Ha	473
Sementi e piantine per seminativi (sementi da prato, ecc.)	Ha	4.200
Altri colture per seminativi (compresi affitti sotto l'anno)	Ha	368
Terreni a riposo senza aiuto	Ha	0
Prati permanenti e pascoli	Ha	390
Pascoli magri	Ha	102



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Frutta fresca di origine temperata	Ha	4.617
Frutta di origine subtropicale	Ha	5.461
Piccoli frutti	Ha	6.437
Frutta per frutta a guscio	Ha	1.118
Agrumeti	Ha	2.537
Oliveti per olive da tavola	Ha	1.277
Oliveti per olive da olio	Ha	763
Vigneti per uva da vino di qualità (DOP e IGP)	Ha	8.383
Vigneti per uva da vino comune	Ha	6.183
Vigneti per uva da tavola	Ha	2.488
Vigneti per uva passita	Ha	7.350
Vivai (semenzai e piantonai)	Ha	27.733
Altre colture permanenti	Ha	1.067
Colture permanenti in serra (frutteti sotto serra, ecc.)	Ha	16.240
Funghi coltivati sotto copertura (superficie di base)	100 mq	3.366

Allevamenti	UM	euro
Equini in complesso (di tutte le età)	Nr capi	518
Bovini maschi e femmine meno di 1 anno	Nr capi	681
Bovini maschi da 1 a meno di 2 anni	Nr capi	292
Bovini femmine da 1 a meno di 2 anni	Nr capi	223
Bovini maschi di 2 anni e più	Nr capi	479
Giovenche di 2 anni e più	Nr capi	259
Vacche lattifere	Nr capi	1.268
Altre vacche (vacche nutrici, vacche da riforma)	Nr capi	423
Pecore	Nr capi	188
Altri ovini (arieti, agnelli)	Nr capi	121
Capre	Nr capi	145
Altri caprini	Nr capi	50
Lattonzoli < 20 Kg	Nr capi	266
Scrofe da riproduzione > 50 Kg	Nr capi	1.485
Altri suini (verri e suini da ingrasso > 20 Kg)	Nr capi	431
Polli da carne – broilers	centinaia capi	1.404
Galline ovaiole	centinaia capi	2.477
Tacchini	centinaia capi	4.013
Anatre	centinaia capi	1.175
Oche	centinaia capi	1.175
Struzzi	centinaia capi	767
Altro pollame (faraone, ecc.)	centinaia capi	767
Coniglie fattrici	Nr capi	49
Api	Nr Alveari	31

L'importo massimo del prestito per singola azienda per cui può essere riconosciuta l'agevolazione



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

è determinato sulla base dell'orientamento tecnico-economico dell'azienda, che dovrà trovare corrispondenza con la situazione del proprio fascicolo aziendale.

I parametri per tipologia di coltura e di allevamento sono stati determinati come percentuale pari al 70% delle produzioni standard.